



# **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA**

Approvato con delibera di consiglio n. 6 del 12.04.2017

## **ART. 1**

Il presente Regolamento disciplina l'istituto della Cittadinanza Onoraria nel Comune di Castel Condino.

## **ART. 2**

1. La cittadinanza onoraria potrà essere conferita ad una persona, di nazionalità italiana o straniera, non nati né iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Castel Condino, al massimo una volta all'anno, in base ad una delle seguenti motivazioni:
  - a) per l'importante impegno nella difesa e nella promozione dei valori della cultura locale, italiana ed europea o per opere e testimonianza di vita.
  - b) Per particolari meriti nel campo delle scienze, delle lettere, della medicina, delle arti e mestieri, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni o per azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;
  - c) per particolari opere o servizi resi in favore della cittadinanza di Castel Condino.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, istituzioni che non abbiano la propria sede a Castel Condino e viene conferita ad un loro rappresentante.

## **ART. 3**

1. La proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, da 1/5 di Consiglieri Comunali o da un Gruppo consiliare con la sottoscrizione di tutti i componenti del medesimo o da almeno 30 cittadini residenti nel Comune di Castel Condino.
2. La proposta deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.
3. La cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. La deliberazione deve contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene avviene il conferimento.
4. In casi eccezionali o in concomitanza di eventi straordinari la cittadinanza onoraria può essere conferita oltre il limite numerico stabilito dal precedente comma 1. La relativa delibera dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Comunale.
5. La cittadinanza onoraria non influisce sulla condizione anagrafica del beneficiario.

## **ART. 4**

1. La cittadinanza onoraria viene conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale. La cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza.
2. La cittadinanza onoraria consiste in una pergamena recante l'atto di conferimento sulla quale vengono riportati il logo del Comune, la data del rilascio, le motivazioni, le generalità del conferito e la firma del Sindaco.

## **ART. 5**

1. E' istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Castel Condino nel quale sono iscritti coloro cui è conferita la cittadinanza onoraria, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal

- beneficiario per accettazione.
3. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza.

#### **ART. 6**

1. Il Comune di Castel Condino, in occasioni di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

#### **ART. 7**

1. Incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale con la stessa maggioranza di cui all'art. 3 comma 3.